

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-687 del 08/02/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società O.Z. S.r.l. per impianto destinato ad attività di carpenteria metallica, in Comune di Castello d'Argile (BO), Via Provinciale Sud n. 48
Proposta	n. PDET-AMB-2018-730 del 08/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **O.Z. S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di carpenteria metallica, in Comune di Castello d'Argile (BO), Via Provinciale Sud n. 48.

### **Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali**

#### **Decisione**

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società O.Z. S.r.l. (C.F. 03871420372 e P.I. 00671131209) per l'impianto destinato ad attività di carpenteria metallica, in Comune di Castello d'Argile (BO), Via Provinciale Sud n. 48, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castello d'Argile}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **O.Z. S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società O.Z. S.r.l. (C.F. 03871420372 e P.I. 00671131209) con sede legale ed impianto sito in Comune di Castello d'Argile (BO), Via Provinciale Sud n. 48, ha presentato, nella persona di Gianni Manfredi, in qualità di Procuratore Speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 05/05/2017 con Prot. n. 25605 (Pratica n. 29141/25605/2017 SN) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 26896 del 11/05/2017 (pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/05/2017 al PGB0/2017/10474 e confluito nella **Pratica SINADOC 15385/2017**), ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-ST di Bologna con nota PGB0/2017/27264 del 23/11/2017 ha trasmesso parere positivo con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 6206 del 06/02/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/02/2018 al PGB0/2018/3171, ha trasmesso proprio parere favorevole

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

ambientale, parere favorevole urbanistico del Comune di Castello d'Argile del 26/09/2017 (Prot. n. 8876) e concessione del Consorzio della Bonifica Renana n. 123/2017 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 771,50 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.02 pari a € 625,50, in quanto proroga senza modifiche della autorizzazione alle emissioni in atmosfera P.G. n 417079 del 19/12/2007.

Bologna, data di redazione 08/02/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto società O.Z. S.r.l.**  
**Comune di Castello d'Argile (BO), Via Provinciale Sud n. 48**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (Scolo consortile Canalazzo) classificato dal Comune di Castello d'Argile (BO) (visto il parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna - Distretto di Pianura PGBO/2017/27264 del 23/11/2017) come "scarico di acque reflue domestiche" derivate dall'unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'attività di carpenteria metallica.

Le acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici, dal lavandini e dalla mensa sono preventivamente trattate mediante 3 fossa Imhoff e un pozzetto degrassatore, quest'ultimo per le sole acque reflue domestiche derivate dalla mensa, e successivamente sono trattate nell'impianto di depurazione aziendale (filtro percolatore anaerobico da 33 A.E.). A valle del filtro percolatore anaerobico è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni e successivamente sono scaricate, assieme alle acque meteoriche di dilavamento mediante pozzetto di raccordo, nello scolo consortile Canalazzo.

Le acque meteoriche di dilavamento risultano non contaminate in quanto derivano dai coperti e dalle aree esterne di transito dei mezzi (non adibite al deposito di materie prime e/o rifiuti) e sono raccolte da reti fognarie dedicate prima di essere scaricate assieme alle acque reflue domestiche (mediante pozzetto di raccordo) nello scolo consortile Canalazzo.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera (visto il parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2017/27264 del 23/11/2017) con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 6206 del 06/02/2018 (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/02/2018 al PGBO/2018/3171), come di seguito aggiornate. Il parere del SUAP dell'Unione Reno Galliera è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue domestiche, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
4. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
5. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) le fosse Imhoff siano dotate di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
  - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (degrassatore, fosse Imhoff e filtro percolatore anaerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo, pulizia e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata affinché non sia compromessa la capacità depurativa dell'impianto;
  - f) al fine di garantire l'efficienza depurativa del filtro percolatore anaerobico si dovrà procedere al controlavaggio del filtro (con frequenza almeno annuale) e alla sostituzione del materiale filtrante (quando necessario);
  - g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;

- h) siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore per un tratto di almeno 30 m a valle dello scarico (quali p.e. eliminazione della vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica), al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale. Tali interventi dovranno essere richiesti e concordati con l'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore (Consorzio della Bonifica Renana);
  - i) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - j) lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
  7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
  8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
  9. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate nella concessione dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore (Consorzio della Bonifica Renana).
  10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

-----

Pratica Sinadoc 15385/2017

Documento redatto in data 08/02/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Pratica 29141/25605/2017 SN

Prot. n. 4122

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta O.Z. Srl con sede in Castello d'Argile Via Provinciale Sud N. 48 P.I. 00671131209**

**Vista** l'istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 05/05/2017, protocollo n. 25605, da ORSI MARCO – Cod. Fisc. RSOMCR68S12C469I in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta **O.Z. S.r.l.** con sede e impianto produttivo sito in Castello d'Argile Via Provinciale Sud n. 48;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche con recapito in acque superficiali;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile:** "favorevole" espresso ai soli fini urbanistici con nota prot n. 8876 del 26/09/2017;
- **ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto di Pianura:** "favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - *che venga eseguita una periodica manutenzione al pozzetto degrassatore/disoleatore a servizio della rete fognaria di raccolta dei reflui provenienti dalla mensa.*" espresso con nota prot. n. 27614 del 28/11/2017.

**Visto** l'atto di concessione del Consorzio della Bonifica Renana n. 20170123 per lo scarico di acque reflue domestiche nello scolo consorziale Canalazzo;

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione allo scarico con recapito in acque superficiali (scolo Canalazzo) di acque reflue domestiche vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 31/01/2018

**Il Responsabile SUAP**  
**Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto società O.Z. S.r.l.**  
**Comune di Castello d'Argile (BO), Via Provinciale Sud n. 48**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione delle Emissioni**

Emissioni E2, E3, E4, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 ed E16

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono autorizzate in regime ordinario le emissioni in atmosfera denominate E2, E3, E4, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 ed E16 e derivate dall'attività di carpenteria metallica, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Emissioni E1, E5, E6, E7 ed E8

Le emissioni E1, E5, E6, E7 ed E8 sono state eliminate.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n 417079 del 19/12/2007, di seguito riportate. La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013.

1. Il gestore dello stabilimento è vincolato ai limiti ed alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate autorizzate:

a) EMISSIONE E2 – BANCHI DI SALDATURA

Portata massima	6.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g
<b>CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI</b>		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

b) EMISSIONE E3 – BANCHI DI SALDATURA

Portata massima	6.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

c) EMISSIONE E4 – BANCHI DI SALDATURA

Portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

d) EMISSIONE E9 – COMBINATA TAGLIO AL PLASMA

Portata massima	3.600	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	4	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di Abbattimento: Filtro a tessuto

e) EMISSIONE E10 – TAGLIO AL PLASMA

Portata massima	2.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	4	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di Abbattimento: Filtro a tessuto

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

f) EMISSIONE E11 – TAGLIO AL PLASMA

Portata massima	2.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	4	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di Abbattimento: Filtro a tessuto

g) EMISSIONE E12 – SALDATURA ROBOT E SMERIGLIATURA DI RIFINITURA

Portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	5	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di Abbattimento: Filtro a tessuto

h) EMISSIONE E13 – SALDATURA ROBOT E SMERIGLIATURA DI RIFINITURA

Portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	5	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di Abbattimento: Filtro a tessuto

i) EMISSIONE E14 – BANCHI DI SALDATURA - SALDATURA AUTOMATICA

Portata massima	20.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

j) EMISSIONE E15 – GRANIGLIATRICE

Portata massima	80.600	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	20	mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di Abbattimento: Filtro a maniche

k) EMISSIONE E16 – SALDATURA ROBOT

Portata massima	10.200	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di Abbattimento: Filtro a tasche

2. L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.
3. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
4. Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:
  - Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001 o UNI EN 13284-1:2003;
  - Metodo per la determinazione della portata: UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013;
  - Metodo per la determinazione del materiale particellare: UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005;
  - Metodo per la determinazione del monossido di carbonio: M.U. 543;
  - Metodo per la determinazione degli ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub>: Allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n. 223 del 23/09/2000, supplemento ordinario).

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

5. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al precedente punto 4, è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura devono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità di Controllo (ARPAE - ST di Bologna) la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
6. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
7. I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
8. I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
9. Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

- delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di Controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
10. Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione  $\pm$  incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
  11. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’Autorità Competente (ARPAE - SAC di Bologna) e l’Autorità di Controllo devono essere informati entro le 8 ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
  12. La messa in esercizio dell’impianto responsabile del punto di emissione E16 deve essere comunicata all’Autorità Competente con un anticipo di almeno 15 giorni.
  13. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio di cui al precedente punto 12, la società dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E16 e comunque non oltre il 30/12/2008 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga.
  14. Gli autocontrolli di messa a regime di cui al precedente punto 13 dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di 10 giorni a partire da tale data; in tale periodo la società dovrà effettuare almeno 3 campionamenti in 3 giornate diverse e successivamente inviare i risultati di tali analisi all’Autorità Competente nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime.
  15. Entro la stessa data di cui al precedente punto 13, tutte le prese di campionamento delle emissioni in atmosfera autorizzati per le quali è prevista una periodicità di analisi di cui al successivo punto 15 del presente atto, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001 e dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
  16. L’osservanza, ai sensi dell’Art. 269 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una **periodicità annuale** per tutti i punti di emissioni in atmosfera autorizzati. La data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti durante i prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall’Autorità di Controllo e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoo@cert.arpae.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

17. L'Autorità di Controllo, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
18. L'Autorità di Controllo effettua altresì i controlli richiesti dall'Autorità Competente secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
19. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte del gestore dello stabilimento, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
20. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata all'Autorità Competente e l'Autorità di Controllo.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera P.G. n 417079 del 19/12/2007 rilasciata dalla Provincia di Bologna.

-----

Pratica Sinadoc 15385/2017

Documento redatto in data 08/02/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**